

REGOLAMENTO (CEE) N. 3056/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1991

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85⁽⁷⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indica una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- 500 t di olio extra vergine di oliva,
- 4 000 t di olio d'oliva vergine,
- 4 000 t di olio d'oliva vergine corrente,
- 6 500 t di olio d'oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 24 ottobre 1991.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre l'11 novembre 1991 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1990, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 500 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.
2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

- fino a 3° di acidità:
 - maggiorazione di 47,94 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;
- da più di 3° sino a 5° di acidità:
 - diminuzione di 47,94 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;
- da più di 5° di acidità:
 - diminuzione supplementare di 52,43 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.